






PEGASO

Università Telematica

**“L’APERTURA AI PROFESSIONISTI DEI
FONDI COMUNITARI”**

PROF. DOMENICO POSCA



Indice

1	LA DIRETTIVA SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI (DIR. 2005/36/CE) -----	3
2	L'APERTURA DEI FONDI COMUNITARI ALLE PROFESSIONI -----	8
3	FONDI UE 2020 PER I PROFESSIONISTI -----	10
	BIBLIOGRAFIA -----	15



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 La direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (Dir. 2005/36/CE)

La direttiva 36/2005 fissa le condizioni per poter esercitare determinate professioni in Paesi europei diversi da quelli in cui la persona ha la cittadinanza e ha svolto i propri studi o la propria esperienza professionale.

Le professioni soggette alla normativa sono le professioni regolamentate, quali ad esempio:

- le attività libero professionali per lo svolgimento delle quali i singoli stati prevedono dei requisiti specifici in termine di titolo di studio e/o di tirocinio e/o di superamento di un apposito esame con valore abilitante
- altre attività in ambito industriale, artigianale e commerciale per le quali i singoli stati prevedono requisiti speciali in termine di titolo di studio e/o di tirocinio e/o di superamento di un apposito esame con valore abilitante e/o precedente esperienza lavorativa (ad esempio gestore di albergo, di agenzia di viaggi, di guida turistica, di estetista, etc.).

Università Telematica

L'impostazione iniziale della Commissione era, dunque, che quanti fossero abilitati allo svolgimento di una determinata professione nel proprio paese UE, potessero automaticamente svolgere attività in tutti gli altri Paesi UE. Tale impostazione è stata poi modificata in fase di approvazione della direttiva a favore di un sistema che prevede la possibilità di un controllo della professionalità da parte del Paese ospitante.

Inoltre è vietato che un cittadino per esempio italiano con un titolo conseguito in Italia che non abilita allo svolgimento di una determinata professione in Italia ma sia sufficiente per lo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

svolgimento della medesima professione ad esempio in Spagna possa abilitarsi allo svolgimento della professione in Spagna e su questa base esercitare la professione anche in Italia.

Secondo la direttiva approvata sono possibili vari casi.

In relazione alle prestazioni temporanee di servizi da parte di prestatore abilitato nel proprio Paese e che abbia esercitato l'attività nel proprio Paese da almeno 2 anni è possibile la prestazione in altri Paesi senza dover iscriversi all'albo e all'ente di previdenza sociale dell'altro Paese. Tuttavia lo Stato ospitante può:

- richiedere una dichiarazione preventiva con informazioni su nazionalità, qualifica, esperienza, assenza condanne penali, copertura assicurativa, etc.;
- per professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica può richiedere una preliminare verifica anche attitudinale;
- per prestazioni effettuate utilizzando un titolo diverso da quello comunemente utilizzato nel Paese ospite, può richiedere che il prestatore fornisca al destinatario del servizio una serie di informazioni quali ad esempio numero di iscrizione ad albo, autorità di vigilanza dell'albo, ordine professionale di iscrizione, etc.

Quanto all'esercizio stabile di attività in Paese ospitante delle professioni di medico, dentista, infermiere, farmacista, veterinario, architetto, l'effettivo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso di conoscenze linguistiche adeguate; le norme in precedenza previste per queste professioni sono abrogate.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Per l'esercizio stabile di attività in Paese ospitante di professioni diverse da medico, dentista, infermiere, farmacista, veterinario, architetto e da professioni in ambito industriale, artigianale e commerciale, vengono identificati diversi livelli di formazione:

- attestato di competenza;
- certificato;
- diploma che attesta 1 anno di formazione post secondaria;
- diploma che attesta almeno 3/4 anni di formazione post secondaria.

Nel caso in cui la persona che desidera svolgere la propria professione in un Paese diverso sia in possesso di titolo dello stesso livello a quello previsto per l'esercizio della professione nel Paese ospitante, oppure sia in possesso di un titolo del livello immediatamente precedente, oppure sia in possesso di un titolo di qualunque tipo che comunque abilita la persona allo svolgimento di quella determinata professione, oppure provenga da un Paese dove la professione non è regolamentata e abbia svolto per almeno 2 anni a tempo pieno tale professione e sia in possesso di un titolo dello stesso livello o di livello immediatamente inferiore, allora in questi casi il Paese ospitante può:

- riconoscere automaticamente abilitanti uno o tutti i suddetti titoli o esperienze indicate in precedenza, oppure
- richiedere di svolgere un'integrazione della propria formazione sotto forma di un tirocinio di adattamento non superiore a 3 anni oppure di sostenere una prova attitudinale.

Per le professioni abilitate dal diploma (di cui al punto 3 precedente) è anche possibile che stati membri o associazioni professionali presentino alla Commissione delle "piattaforme comuni".

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Per piattaforme comuni si intende una serie di criteri che consentono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione.

La direttiva 2005/36/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 che, in linea con le disposizioni e le finalità della direttiva, stabilisce le regole e disciplina le modalità amministrative che assicurano ai cittadini dell'Unione Europea, che hanno acquisito una qualifica professionale in un altro Stato membro, la possibilità di accedere ad una professione regolamentata in Italia e di esercitarla con gli stessi diritti previsti dalla normativa nazionale.

L'obiettivo del recepimento della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali è facilitare la mobilità in Europa per l'esercizio della professione, nonché il riconoscimento dei titoli professionali. L'Italia è stato il 1° Paese comunitario a trasporre la direttiva nell'ordinamento interno.

Il decreto legislativo di recepimento ha sostituito, abrogando in tutto o in parte, la normativa nazionale che regolava la materia dei riconoscimenti professionali. Il testo di recepimento riguarda le cosiddette professioni "regolamentate" e la definizione delle professioni regolamentate italiane è affidata all'art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.206/07.


Il decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che vogliono esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione Europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. La professione può essere esercitata in regime di stabilimento o con prestazione transfrontaliera temporanea e occasionale.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali, operato ai sensi del nuovo decreto, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale i cittadini europei sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. La professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è stato qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili.

La direttiva è stata modificata dalla direttiva 2013/55/UE (applicabile nei paesi dell'UE dal 18 gennaio 2016), che prevede la creazione di una tessera professionale europea. Ciò consentirà ai cittadini interessati di ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche in modo più semplice e rapido attraverso una procedura elettronica standardizzata.



La tessera si baserà sul sistema di informazione del mercato interno (IMI) e sarà emessa sotto forma di certificato elettronico. La tessera sarà implementata per un primo gruppo di infermieri responsabili dell'assistenza generale, fisioterapisti, farmacisti, guide alpine e agenti immobiliari.

La direttiva 2013 permette anche a tutti i cittadini che chiedono il riconoscimento delle loro qualifiche professionali di poter gestire la pratica in un unico punto di contatto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 L'apertura dei fondi comunitari alle professioni

A partire da gennaio 2016 per i Professionisti sono partiti i relativi bandi. Con il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei i professionisti hanno libero accesso ai bandi comunitari al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e la competitività del sistema professionale.

L'apertura dei bandi comunitari ai liberi professionisti dovrebbe consentire all'Italia di spendere meglio i fondi strutturali.

L'ultimo aggiornamento sulla spesa certificata nell'attuazione dei programmi finanziati dai fondi comunitari ha raggiunto il 47,5% della dotazione totale assegnata all'Italia. Ciò significa che il nostro Paese nel ciclo di programmazione 2007-2013 non è riuscito a spendere neppure la metà dei 100 miliardi resi disponibili dall'Unione Europea.

I professionisti potranno beneficiare degli incentivi attraverso i propri organismi associativi che saranno chiamati a svolgere il ruolo di intermediari finanziari dei fondi europei, ovvero attraverso le associazioni di categoria che parteciperanno direttamente ai bandi comunitari. I fondi comunitari metteranno in circolo oltre 100 miliardi di euro distribuiti nel corso dei prossimi sette anni.

Non solo i professionisti rientreranno a pieno titolo tra i beneficiari dei bandi comunitari, ma potranno giocare un ruolo determinante al fianco dello Stato e delle Regioni nell'attuazione dei programmi finanziati dall'Europa.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

L'attività dei liberi professionisti genera il 15-20% del PIL dell'UE. Commercialisti, Architetti, Ingegneri, studi di progettazione, Geologi, Agronomi, certificatori di prestazioni energetiche, installatori di sistemi di condizionamento, consulenti e specialisti del settore rifiuti rappresentano, nell'Unione Europea, oltre il 7% degli occupati con ritmi di crescita ampiamente superiori alla media degli altri settori.

L'attuale normativa europea equipara i liberi professionisti alle imprese e consente loro di accedere sia ai fondi gestiti direttamente da Bruxelles, sia ai finanziamenti gestiti da stati membri e regioni, come i fondi strutturali. Per favorire gli interventi a sostegno di questo comparto, il piano d'azione per le libere professionisti fornirà indicazioni e specifiche per fare in modo che questi liberi professionisti possano cooperare con colleghi di altri paesi.

Per consentire al mondo delle professioni di cogliere le opportunità del mercato Europeo c'è innanzitutto il problema di armonizzare le normative e semplificare le procedure per la partecipazione a bandi e gare in tutti i Paesi dell'Unione, oggi molto limitata soprattutto a causa delle difficoltà nel riconoscimento delle qualifiche e delle abilitazioni professionali. Decisivo, in questo senso, sarà il ruolo degli Ordini e delle associazioni nazionali che dovranno favorire un'autoregolamentazione flessibile e razionale nonché il riconoscimento reciproco.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Fondi UE 2020 per i professionisti

Il “Piano d’azione europeo per le libere professioni” messo a punto dalla Commissione Europea prevede, finalmente, sotto il profilo finanziario, l’assimilazione dei professionisti agli imprenditori.

Anche i professionisti potranno accedere ai Fondi strutturali europei finora riservati solo alle imprese agli 80 miliardi di fondi Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione e ai 2,4 miliardi di fondi COSME per la competitività e la crescita economica.

Il Piano d’azione UE per i professionisti prevede di aprire ai professionisti le agevolazioni per le imprese andando a valorizzare un giro d’affari di quasi 600 miliardi di euro che dà lavoro a 11 milioni di persone (dati 2010). I fondi strutturali gestiti a livello nazionale o regionale, così come quelli gestiti direttamente da Bruxelles, saranno messi a disposizione anche dei professionisti. I liberi professionisti saranno destinatari di qualunque tipo di fondo europeo.

Università Telematica

Oltre a prevedere l’assimilazione dei professionisti agli imprenditori il Piano prevede anche il lancio di alcune iniziative volte ad insegnare ai professionisti come beneficiare dei fondi UE e per sostenere le attività dei liberi professionisti sono inoltre state definite alcune specifiche linee d’azione: formazione all’imprenditorialità con l’organizzazione di una piattaforma in grado di mettere in contatto università e liberi professionisti che coinvolga anche le associazioni di imprese e l’avvio di iniziative mirate per la diffusione delle competenze riguardo alla gestione di impresa da parte dei liberi professionisti, anche creando sinergie con iniziative già esistenti.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

L'accesso ai mercati, ad esempio con l'apertura della Rete Enterprise Europe Network ai liberi professionisti e con la possibilità per gli stessi di avere a propria disposizione i centri per le piccole e medie imprese nei Paesi terzi.

Problemi burocratici e di ordine pratico, tuttavia, stanno ostacolando questo percorso. Le regioni, che, come noto, impegnano e spendono i fondi comunitari, non sempre hanno tenuto un orientamento uniforme nel consentire l'accesso ai professionisti ai fondi strutturali europei. Ciascun ente, infatti, ha la propria linea di condotta. Alcuni hanno optato per una soluzione originale che prevede l'offerta di incentivi alle imprese che affidano incarichi ai professionisti.

Una soluzione che aggira l'ostacolo senza trovare un punto di arrivo e che, di fatto, esclude i professionisti dal campo «imprese» .



Una situazione paradossale alla luce del fatto che gli studi professionali dopo essere stati esclusi dall'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga in quanto non imprese, sono stati recentemente riammessi al trattamento previdenziale a seguito di una pronuncia del Consiglio di stato che, nella sue motivazioni, richiama proprio la definizione europea di impresa, all'interno della quale sono ricompresi i professionisti.

Decisione molto importante anche per risolvere l'altra annosa questione sollevata da taluni enti regionali: non essendo gli studi professionali iscritti alla Camera di commercio, non possono accedere a questo tipo di fondi. Controversia burocratica dietro la quale si nasconde però un problema di fondo, quello dell'equiparazione tra professionisti e imprese.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Solo accettando l'equivalenza, infatti, si renderebbero disponibili per gli studi numerose agevolazioni, e non solo di matrice europea, attualmente riservate alle pmi.

Il diritto comunitario non conosce deroghe al principio secondo cui, ai fini antitrust, l'attività professionale, nella misura in cui ha una valenza economica, è attività di impresa, quale che sia la professione intellettuale coinvolta, a prescindere dalla natura complessa e tecnica dei servizi forniti e il rango dei valori cui, in alcuni casi, si collega.

Nella giurisprudenza comunitaria infatti la nozione di impresa è assai più ampia da quella desunta dall'art. 2082 c.c. e, facendo riferimento ad ogni attività economica che offra beni e servizi in un determinato mercato.

In base a tale premessa, ai fini dell'applicazione della disciplina comunitaria sulla concorrenza, ogni professione è equiparata ad un'attività d'impresa ed ogni ordine professionale ad una associazione di imprese. In particolare, proprio il recente recepimento della Direttiva Bolkenstein nel nostro ordinamento, di cui abbiamo trattato, attraverso la disciplina della libertà di stabilimento delle attività di servizi in ambito comunitario, ha sancito la definitiva sostanziale equiparazione delle diverse tipologie di forniture di servizi, compresi quelli professionali.

Una recentissima nota del direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, che ha per oggetto indicazioni operative per la corretta predisposizione dei bandi per l'assegnazione dei Fondi strutturali e di investimento europei da parte delle autorità di gestione dei programmi operativi, riferisce che la legge di stabilità 2016 prevede che i Programmi operativi nazionali e i Programmi operativi regionali del Fondo sociale europeo (Fse) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) rientranti nella Programmazione 2014-2020 si intendono estesi anche ai liberi

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

professionisti in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

Si fa notare che nel testo del disegno di legge contenente «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato» (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo 2017) sono contenute, tra le altre, una serie di disposizioni finalizzate a favore dei professionisti.

Un passaggio importante il disegno di legge lo fa a proposito dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.

In tale contesto, la norma equipara i lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese. Tale passaggio porta, inoltre, all'abrogazione dell'articolo 1, comma 821, della Legge 208/2015, in cui si stabiliva un'analogia disposizione di equiparazione dei professionisti alle Pmi in relazione all'accesso ai Por ed ai Pon del Fondo sociale europeo (Fse) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). Non si tratta di una mera sostituzione.

Il disegno di legge, infatti, non contiene più il riferimento temporale che, invece, era contenuto nella norma abrogata e che limitava l'equiparazione fino al 2020.

Inoltre, l'equivalenza lavoro autonomo/impresa per l'accesso ai fondi europei si applicherà a tutti i professionisti, nessuno escluso.

Tornando al tema della partecipazione a bandi, questa volta per l'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, il disegno di legge estende ai lavoratori autonomi, a prescindere dalla

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione, consentendo, quindi, agli stessi di partecipare ai bandi anche per il tramite delle reti di imprese, pure in forma di reti miste.

Analogamente, la partecipazione ai bandi potrà avvenire anche attraverso consorzi stabili professionali ed associazioni temporanee professionali.



Bibliografia

- DIRITTO E MANAGEMENT DEL COMMERCIALISTA, Domenico Posca, Ad Maiora, 2017
- D.POSCA, Articolo su Il Denaro del 16 marzo 2011.

